



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO III

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Torino (stessa data del protocollo)

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte

OGGETTO: Autocertificazione rilasciata a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di condanne e procedimenti penali

Con la presente si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate, nella materia di cui in oggetto, al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione.

In particolare si evidenzia quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato che di seguito si riporta integralmente:

*8. "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, **non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1**".*

Le iscrizioni di cui al comma 7 sono le seguenti:

- a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell'art.167, comma 1 c.p;
- b) provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
- c) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

DIRIGENTE : CONCETTA PARAFIORITI

RIFERIMENTI:

NADIA POLLACCIA TEL. 011 – 5163646 E-MAIL NADIA.POLLACCIA@ISTRUZIONE.IT

FRANCESCA REGA TEL. 011 – 4404347 E-MAIL. FRANCESCA.REGA.TO@ISTRUZIONE.IT

LAURA TOMMASI TEL. 011 – 4404389 E-MAIL LAURA.TOMMASI@ISTRUZIONE.IT



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO III

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)

PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/

CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Le iscrizioni di cui all'articolo 24, comma 1 sono invece:

- a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del c.p.;
- c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del c.p.;
- d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) provvedimenti previsti dall'articolo 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
- f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- m-bis) provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- m-ter) sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

La Corte Costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità del comma 1 dell'art. 24, ha aggiunto altresì all'elenco:

- le sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché

DIRIGENTE : CONCETTA PARAFIORITI

RIFERIMENTI:

NADIA POLLACCIA TEL. 011 – 5163646 E-MAIL NADIA.POLLACCIA@ISTRUZIONE.IT

FRANCESCA REGA TEL. 011 – 4404347 E-MAIL. FRANCESCA.REGA.TO@ISTRUZIONE.IT

LAURA TOMMASI TEL. 011 – 4404389 E-MAIL LAURA.TOMMASI@ISTRUZIONE.IT



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO III

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121-TORINO (TO)

PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/

CF: 97613140017; CODICE FE: 8MXTUA; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) (Cassazione n. 179 del 2020);

- l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, c.p.c.») (Cassazione n. 231 del 2018).

Dall'insieme delle succitate disposizioni si ricava che nell'ipotesi di discordanza tra l'autodichiarazione resa dall'interessato e il certificato del casellario acquisito dall'amministrazione, l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace.

Sarà cura quindi di codeste Istituzioni scolastiche, in sede di attività di controllo dei documenti, effettuare un attento esame al fine di verificare caso per caso sottoponendo eventualmente all'attenzione dello scrivente ufficio solo i casi di dubbia soluzione.

Per completezza si allega una recente sentenza della Corte di Cassazione¹ che si è pronunciata in merito ad un caso riguardante proprio l'attestazione fornita in occasione dell'inserimento in graduatoria da parte di personale ATA.

Il Dirigente
Concetta PARAFIORITI

¹ sentenza Cassazione 37556/19

DIRIGENTE : CONCETTA PARAFIORITI

RIFERIMENTI:

NADIA POLLACCIA TEL. 011 – 5163646 E-MAIL NADIA.POLLACCIA@ISTRUZIONE.IT

FRANCESCA REGA TEL. 011 – 4404347 E-MAIL. FRANCESCA.REGA.TO@ISTRUZIONE.IT

LAURA TOMMASI TEL. 011 – 4404389 E-MAIL LAURA.TOMMASI@ISTRUZIONE.IT